



Roma, vedi intestazione digitale

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Al

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5734]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/20.61.9/2019]

SS PNRR [34.43.01/10.3.1/2021]

Oggetto: **[ID_VIP: 5734] VENOSA (PZ), MONTEMILONE (PZ):** Progetto di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ).
Proponente: Società Millek S.r.l.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR (sostituisce precedente parere prot. n. 1359 del 01/02/2023)

e. p. c. a

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC
per la Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II della DG ABAP *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Servizio III della DG ABAP *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
della DG ABAP



*

Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e energia
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Provincia di Potenza
protocollo@pec.provinciapotenza.it

Comune di Venosa (PZ)
protocollo@pec.comune.venosa.pz.it

Comune di Montemilone (PZ)
comunemontemilone@cert.ruparbasilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare” e il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...»;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, «il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica», dovendosi qui intendere esteso il riferimento al «competente direttore generale del Ministero della cultura» all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», secondo cui «La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza



territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 16/12/2020, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 37454 del 22/12/2020, ha presentato, ai sensi dell’articolo 27 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, l’istanza per il rilascio, nell’ambito del provvedimento unico ambientale, del provvedimento di VIA, relativa all’impianto in oggetto, nonché dei seguenti titoli ambientali:

1. Autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Autorizzazione culturale, di cui all’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3. Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. Compatibilità con il PAI;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nei Comuni di Venosa e Montemilone, in provincia di Potenza, di un impianto eolico e delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, costituito da sette aerogeneratori, ciascuno avente diametro rotore di 155 m e altezza al mozzo di 122,5 m, per una potenza complessiva pari a 42,70 MW;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” (fattispecie aggiunta dall’art. 22 del D. Lgs. n. 104 del 2017);



CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. n. 10282 del 02/02/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 3581-A del 03/02/2021, ha provveduto a comunicare l'avvenuta pubblicazione sulla propria piattaforma *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7685/11147>;

CONSIDERATO che, nella medesima nota, l'allora MATTM, ha chiesto alle sole amministrazioni abilitate al rilascio dei summenzionati titoli ambientali di verificare, come indicato dal comma 5, dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata ai fini del rilascio dei citati titoli ambientali e di comunicare, entro il termine di 30 giorni, eventuali ulteriori esigenze al riguardo;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 3901 del 05/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata e ad i Servizi II e III della medesima Direzione di effettuare la valutazione di completezza della documentazione;

CONSIDERATO che, in riscontro alla sopra citata richiesta, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 2203 del 04/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 7632 del 09/03/2021, ritenendo necessario acquisire documentazione integrativa, ha formulato la richiesta di integrazione documentale di propria competenza;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP con nota prot. n. 7864 del 10/03/2021 ha trasmesso all'allora MiTE la propria richiesta di integrazioni, comprensiva delle carenze evidenziate nelle summenzionate note delle competenti Soprintendenze;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, con nota prot. n. 28578 del 18/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 8971 del 18/03/2021, avendo verificato che la documentazione trasmessa a corredo della istanza presentata dalla società Millek S.r.l, è risultata conforme alle previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato al Proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA, precisando che dalla data di comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito *web* del Ministero decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Inoltre, detto Ministero ha comunicato che, ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici competenti;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9250 del 19/03/2021, ha chiesto alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame o di segnalare eventuali ulteriori carenze documentali relative alla documentazione allegata all'istanza di VIA;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, in qualità di Amministrazione procedente, con nota prot. n. 44293 del 28/04/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 14156 del 28/04/2021, ha convocato per il giorno 12 maggio 2021 la prima riunione di Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, da svolgersi in modalità telematica, per il rilascio del Provvedimento VIA nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che in data 12/05/2021 si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi di cui sopra, alla quale hanno partecipato, per questo Ministero, i funzionari delegati del Servizio V della Direzione generale ABAP e della SABAP della Basilicata;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. MATTM/50149 del 12/05/2021, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ha espresso parere favorevole di compatibilità del progetto, di cui alla procedura in epigrafe, con il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ritenendo comunque opportuno l'inserimento di prescrizioni;

VALUTATO che la Regione Basilicata, Dipartimento politiche agricole e forestali, ha comunicato con nota prot. n. MATTM/67294 del 22/06/2021, in riscontro alla nota con cui l'allora MiTE ha indetto la Conferenza di servizi (nota prot. n. 44293 del 28/04/2021) di non doversi esprimere in merito al progetto poiché le aree ricadenti nei comuni di Venosa e Montemilone risultano non essere sottoposte ai rigori del Regio Decreto - Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", fatte salve le superfici boscate sottoposte a normativa inerente al vincolo idrogeologico;

VISTO e CONSIDERATO che, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della Transizione ecologica con nota prot. n. 73197 del 07/07/2021, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 23410 del 08/07/2021, ha trasmesso alla CTVA del medesimo Ministero la richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione generale ABAP;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. CTVA/3558 del 09/07/2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha comunicato la necessità di ottenere integrazioni inerenti alla documentazione progettuale presentata;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 37650 del 10/11/2021, la Direzione generale ABAP ha informato le Soprintendenze competenti ed i Servizi II e III della medesima Direzione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa, chiedendo di esprimersi in merito, per quanto di competenza;

VALUTATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 40330 del 30/11/2021, ha trasmesso alle Soprintendenze competenti e ad i Servizi II e III della medesima Direzione, una nota correttiva rispetto alla summenzionata nota in ragione di un mero errore materiale riscontrato nella trascrizione dell'indirizzo tra i destinatari ovvero di quello della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo anziché dell'indirizzo della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, sino a tale data non coinvolta, chiedendo nuovamente di esprimersi in merito per quanto di competenza;

VISTO e CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 458 del 17/01/2022, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP – Servizio V al prot. n. 1502 del 18/01/2022, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza in relazione agli impatti sulla porzione del proprio territorio ricadente nell'Area Vasta d'Indagine, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web dell'allora MiTE, ha formulato la propria richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1725 del 19/01/2022, la Direzione generale ABAP ha trasmesso all'allora MiTE la richiesta di integrazioni formulata dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 14/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 5624 del 15/02/2022, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla SABAP per le



province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, per il tramite della DG ABAP, nello specifico ha trasmesso l'elaborato: TAV13.c_D. Lgs.42_04_BeniMonumentali_Archeologici (Beni architettonici ricadenti nel territorio pugliese dell'AVI di progetto);

CONSIDERATO che la Società Millek S.r.l., con nota del 16/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 251 del 17/02/2022, a seguito dell'istituzione dello Scrivente Ufficio, ha chiesto all'allora MiTE di disporre l'avocazione dell'istruttoria in argomento a tale Soprintendenza in quanto ufficio vocato alla "più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR";

RILEVATO che il Servizio V della DG ABAP, con nota prot. n. 262 del 21/02/2022, ha ritenuto non accoglibile l'istanza formulata dalla società Proponente;

OSSERVATO che, sebbene la stessa Società, in riscontro alla sopra citata nota, abbia formulato alcune osservazioni, l'allora MiTE, con nota prot. n. 52963 del 02/05/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 16319 del 03/05/2022, ha ritenuto di poter condividere pienamente quanto sostenuto dal Ministero della Cultura;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono state acquisite e pubblicate dall'allora MiTE le sottoelencate osservazioni presentate dal pubblico:

- Sig.ra Maria Giuseppa Mancone (nota prot. n. MiTE-2022-0016848 del 11/02/2022);
- Sig.ri Principia Mancone, Giovanni Di Ciommo, Mario Di Ciommo, Saverio Di Ciommo, Pasquale Di Ciommo in data 14/02/2022 (nota prot. n. MiTE-2022-0017582 del 14/02/2022);

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalle suelencate osservazioni del pubblico e dalle controdeduzioni presentate dalla società Proponente in data 04/04/2022 (acquisite dal MiTE al prot. n. 47548 del 20/04/2022) con le quali la stessa società ha rappresentato che l'area di progetto non sarebbe stata interessata dalla presentazione di altri progetti FER;

VISTO e CONSIDERATO che il Servizio V della DG ABAP con nota prot. n. 9130 del 09/03/2022 a seguito della integrazione della documentazione richiesta dalla SABAP di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha nuovamente richiesto alle SABAP di riferimento di voler predisporre il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 3440 del 29/03/2022, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 12164 del 30/03/2022, esaminata tutta la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

CONSIDERATO che, in merito alla procedura in esame e su richiesta della DG ABAP (nota prot. n. 40330 del 30/11/2021), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 6266 del 24/05/2022, acquisita dalla medesima Direzione generale al prot. n. 21165 del 06/06/2022, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;

EVIDENZIATO che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30/06/2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalle competenti Soprintendenze ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, i Servizi II e III della Direzione Generale ABAP,



hanno trasmesso i propri contributi istruttori, rispettivamente con nota prot. n. 2458 del 16/08/2022, e con nota prot. n. 30985 del 23/08/2022;

CONSIDERATO che la scrivente Soprintendenza Speciale PNRR, in qualità di autorità concertante, con nota prot. n. 1359 del 01/02/2023, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio **contrario** alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Millek S.r.l. per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 03/04/2023, acquisita agli atti di questa SS PNRR con prot. n. 5369 del 11/04/2023, ha presentato osservazioni al sopracitato parere della Scrivente;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. 84813 del 24/05/2023 e con successiva nota prot. n. 107298 del 03/07/2023, a seguito delle summenzionate segnalazioni da parte della Società proponente, ha richiesto a questa SS PNRR di confermare o apportare eventuali modifiche al parere già espresso;

RILEVATO che il parere formulato dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata, sulla cui base è stato predisposto il parere di questa Soprintendenza Speciale PNRR e dei Servizi II e III della DG ABAP, risulta effettivamente viziato da alcuni refusi;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere ad una revisione del suddetto parere prot. n. 1359 del 01/02/2023, che **viene dal presente integralmente sostituito, riprendendo i contenuti del precedente atto e apportandovi, solo laddove necessario, alcune revisioni** sulla base delle osservazioni mosse dalla Società;

EVIDENZIATO, sin d'ora, come tali integrazioni **non abbiano, tuttavia, comportato una modifica dell'esito dell'istruttoria in argomento;**

PREMESSO che, con riferimento alle **caratteristiche del progetto**, l'impianto eolico prevede la realizzazione di **sette aerogeneratori** localizzati nel Comune di Venosa (PZ), con una potenza nominale complessiva di 42,7 MW, e di una Sottostazione Elettrica di Trasformazione (SET) 30/150 kV, nel Comune di Montemilone (PZ) funzionale ad immettere l'energia prodotta dal parco nella Rete Elettrica Nazionale 150kV.

Gli aerogeneratori avranno altezza al mozzo di 122,5 mt e diametro del rotore di 155 mt (per una altezza massima pari a 200 mt), saranno interconnessi elettricamente da una rete di elettrodotti interrati MT 30kV.

L'energia prodotta dal parco viene convogliata, mediante una dorsale MT 30kV in cavo interrato, presso la Sottostazione Elettrica di Utente, dove viene elevata da 30kV a 150kV per poter essere immessa nell'impianto di rete.





Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto (Elaborato di progetto A.16.b.5)



Localizzazione dell'impianto eolico su ortofoto – Dettagli aerogeneratori (Elaborato di progetto A.16.b.5)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Per quel che concerne la localizzazione, la zona prevista per la realizzazione dell'impianto eolico è situata nel comune di Venosa (PZ), a circa 10 km dal confine con il territorio della regione Puglia, in particolare con il comune di Spinazzola, nella Provincia Barletta-Andria-Trani.

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessare un'area su cui vige il seguente strumento di pianificazione urbanistica:


- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;

CONSIDERATO che con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte III del D. lgs. n. 42 del 2004, artt. 136 e 142.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

1.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

- Invaso della Rendina (D.M. 21/09/1984), a circa 7,0 km ad ovest dell'aerogeneratore WTG02 e WTG05;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)


1.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- Invaso di Toppo di Francia - BP142b_019, a circa **1,0 km** a nord da WTG01;
- Invaso della Rendina, a circa 7,0 km ad ovest dell'aerogeneratore WTG02 e WTG05;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)

“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- Torrente Lampareggiano a circa **0,3 km** da WTG03;
- Invaso di Toppo di Francia - BP142b_019, a circa **1,0 km** a nord da WTG01;
- Invaso della Rendina, a circa 7,0 km ad ovest dell'aerogeneratore WTG02 e WTG05;
- Valle Mastaddico, Vallone Columbro, Torrente Ampeggiano, Vallone Chiatraguarnieri, Vallone della Riseca, Vallone del Reale, Vallone Contista e Torrente Vallone, Fiumana di Venosa, Fiumana Matinella, la Fiumana, Fiumarella di Moschito, Vallone li Carcarari, Vallone Isca Lunga, Valle Randico, Valle S. Domenica, Valle Castagna, Torrente Lapilloso, Valle Lapilloso, Torrente La Pelosa, Valle della Spada, Vallone Mannucci, Torrente Crappellotto, Vallone Fara, Valle dei Briganti, Valle Cornuta, Vallone Santa Maria, Vallone San Nicola, il Loconcello;


1.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)

“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Si segnala che, così come visibile dalla cartografia, di seguito riportata, alcuni aerogeneratori presentano **distanze molto ridotte e interferenze dirette** con i beni appartenenti alla sopracitata categoria.



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett. h)

*“Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da **usi civici**”*

Si evidenzia che risulta non consegnato il Certificato, emesso dall’Ufficio regionale preposto, attestante eventuale sussistenza di usi civici emesso dalla Regione di riferimento. A riguardo, si ritengono non esaustivi gli elaborati denominati “Relazione tecnico-demaniale su terre civiche comunali” e la TAV 13.3_Planimetria natura giuridica accertata al fine di attestare gli usi civici delle aree interessate dall’impianto;

1.6. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

Si ritiene doveroso evidenziare che tutti gli aerogeneratori si trovano all’interno di aree che risultano, nella proposta del PPR, in *“zone di interesse archeologico”*. Seppur non ancora adottato il Piano è uno strumento che, ad oggi, può dare una visione generale della situazione vincolistica che caratterizzerà il territorio lucano.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disciplinato dalla **L.R. 30 dicembre 2015, n. 54**, Allegato A “Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere”, che prevede «...tra gli altri...un buffer di 5 km dal perimetro della zona A dei centri storici», risulta che nel *buffer* dei centri storici di Lavello e di Venosa **ricadono** alcuni degli aerogeneratori dell’impianto in esame, nonché parte del cavidotto di connessione;




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, art. 10.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

- Masseria Saraceno - Quaranta, ex La Caccia (D.M. del 27/08/1998) a circa **0,8 km** da WTG01;
- Masseria Casone, ex Il Casone (D.M. del 08/10/1992) a circa **3,0 km** da WTG01;
- Masseria Iannuzzo (D.M. del 08/10/1992) a circa **2,0 km** da WTG01;
- Masseria Bosco delle Rose (D.M. del 21/08/1995) a circa **2,6 km** da WTG01;
- Resti del ponte medioevale Vallone della Foresta (D.D.R. n. 123 del 27/08/2014) a circa **1,7 km** da WTG05;
- Masseria Finocchiaro (D.M. 19/11/1992) a circa **1,6 km** da WTG05;
- Masseria Trentageli, ex Casino Trentangioli (D.M. 02/10/1992) a circa **1,2 km** da WTG03;
- Masseria Giustino Fortunato (D.M. 27/09/1989), Masseria Marchesa (D.M. 19/11/1992), Masseria Matinella-Veltri (D.M. 27/02/1992, Stazione ferroviaria di Venosa Maschito (D.S.R. n. 78 del 19/09/2018), Ex Monastero di S. Agostino (D.M. del 11/09/1990), Castello di Venosa (D.M. del 01/03/1997), Palazzo La Torre (D.M. del 17/04/1990), Masseria Santangelo, ex Casino S. Angelo (D.M. 03/04/1992);



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, art. 10.

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni:

Relativamente ai beni di interesse archeologico

- Zona archeologica di Finocchiaro (D.D.R. 08.07.13) a circa **1,4 km** da WTG05;
- Zona archeologica di Foragine, resti di una villa di età imperiale di III e II sec. a.C. (D.S.R. 13.07.04) a circa 3,5 km da WTG05
- Zona archeologica di Maddalena, catacombe IV e VI d.C. (D.M. 21/10/1977) a circa **3,0 km** da WTG04;
- Zona archeologica di Tufarello (D.M. 12/11/1980) a circa 3,4 km da WTG04;
- Zona archeologica di Loreto, sito di epoca Paleolitica (D.S. 19/12/1980 mod. D.S. 15/09/1980, D.S. 16/05/1979) a circa 4,4 km da WTG04
- Complesso archeologico della Trinità (D.M. 21/10/1993 mod. D.M. 31/12/1980) a circa 4,4 km da WTG04;
- Zona archeologica di Mangiaguadagno (D.D.R. 23/04/2013) a circa 6,4 km da WTG04;
- Zona archeologica di Gravetta, (D.M. del 18/06/1991) a circa 5,0 km da WTG05;
- Zona archeologica Matinelle (D.D.R. 18/01/2012), Zona archeologica Pezza del Ciliegio (D.M. del 06/06/1996), Zona archeologica Toppo D'Aguzzo (D.M. 08/03/1974), Zona archeologica Posta Scioscia (D.M. 29/03/1977);



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Relativamente alla rete dei tratturi

- Regio tratturo Melfi-Castellaneta (n. 18) **attraversato in più punti** dal cavidotto di connessione alla sottostazione utente;
- Regio tratturello Venosa-Ofanto (n. 23) **attraversato in più punti** dal cavidotto di interconnessione degli aerogeneratori WTG07 e WTG01;
- Regio tratturello Rendina-Canosa, Regio tratturello Lavello-Minervino, Regio tratturello Foggia-Ortona-Lavello, Regio tratturello Lavello-Ascoli-Foggia, Regio tratturello Vallecupa-Alvano, Regio tratturello Lampeggiano, Regio tratturello Venosa-Ofanto, Regio tratturello Stornara-Montemilone, Regio tratturello di Notarchirico;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

CONSIDERATO, inoltre, che, nell'area più prossima all'impianto in esame sono **presenti cinquantaquattro punti di interesse archeologico**, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come risultante dalla Relazione Archeologica;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, è doveroso evidenziare che l'area interessa alcuni comuni (comuni di Venosa e Montemilone) che costituiscono "**La collina e i terrazzi del Bradano**", tuttavia l'assenza di indagini sistematiche, contrariamente a quanto desunto da attività di ricerca svolte in passato nel territorio, determina una scarsa conoscenza del reale potenziale archeologico dell'area direttamente interessata dal progetto. Più recenti rinvenimenti archeologici nell'area limitrofa dimostrano che il comprensorio è interessato da un lungo e diffuso popolamento. Montemilone, in particolare, costituisce un significativo luogo di frontiera tra Venosa, fulcro dell'*Ager Venusinus* e Canosa, centro attorno a cui gravita l'*Ager Ofantino*, anche per la parte che attualmente ricade in Basilicata;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RILEVATO che nel territorio immediatamente circostante all'impianto in esame ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 m) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

CONSIDERATO E VALUTATO che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater), sul progetto in esame, si evince come l'impianto **non ricada in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e da quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/2004.

Nello specifico, sulla base dei suddetti criteri, l'impianto presenta interferenze coi beni di seguito elencati:

Beni Paesaggistici art.136

- Invaso del Rendina (D.M. del 21/09/ 1984)

Beni Archeologici art.10

- Regio tratturo Melfi-Castellaneta (D.M. del 22/12/1983)
- Regio tratturello Venosa-Ofanto (D.M. del 22/12/1983)
- Regio tratturello di Notarchirico, (D.M. del 22/12/1983)
- Zona archeologica di Maddalena, catacombe IV e VI d.C. (D.M. 21/10/1977)
- Zona archeologica di Tufarello (D.M. 12/11/1980)
- Zona archeologica di Loreto, sito di epoca Paleolitica (D.S. 19/12/1980 mod. D.S. 15/09/1980, D.S. 16/05/1979)
- Zona archeologica di Finocchiaro (D.D.R. 08/07/2013)
- Zona archeologica di Foragine, resti di una villa di età imperiale di III e II sec. a.C. (D.S.R. 13/07/2004)
- Zona archeologica di Gravetta, (D.M. del 18/06/1991)
- Complesso archeologico della Trinità (D.M. 21/10/1993 mod. D.M. /12/1980)




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- Zona archeologica di Mangiaguadagno (D.D.R. 23/04/2013)

Beni Monumentali art.10

- "Masseria Bosco delle Rose" (D.M. del 21/08/1995)
- "Masseria Iannuzzo" (D.M. del 08/10/1992)
- "Masseria Saraceno - Quaranta", ex La Caccia (D.M. del 27/08/1998)
- "Masseria Casone, ex Il Casone (D.M. del 08/10/1992)"
- "Masseria Trentangeli", Ex Casino Trentangioli (D.M. del 02/10/1992)
- "Ex Monastero di S. Agostino" (D.M. del 11/09/1990)
- "Castello" di Venosa (D.M. del 01/03/1997)
- "Palazzo La Torre" (D.M. del 17/04/1990)
- Masseria Santangelo ex Casino S. Angelo
- Masseria Trentageli (ex Casino Trentangioli)



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR, relativa all'area di progetto (ai sensi della lettera c-quater, c.8, art. 20 del D. Lgs. 199/2021).

CONSIDERATO E VALUTATO, a tal proposito, che il D.L. n. 13 del 24/02/2023, attualmente vigente e successivo all'emissione del precedente parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza Speciale PNRR (prot. n. 1359 del 01/02/2023), ha introdotto le seguenti modifiche legislative:

- (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, **articolo 20, comma 8, lettera c-quater**): al secondo periodo, le parole: «di **sette chilometri**» sono sostituite dalle seguenti: «di **tre chilometri**»;

EVIDENZIATO, a riguardo, che, pur tenendo conto, in sede dell'attuale nuova valutazione del progetto in esame, della modifica apportata dal D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, art. 47, co. 2.1 al D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater), risulti comunque che l'impianto **non ricada in area idonea per l'installazione di**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

impianti a fonti rinnovabili, in quanto interferisce con la fascia di rispetto di 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.


Nello specifico, sulla base dei suddetti criteri, l'impianto presenta interferenze coi beni di seguito elencati:

Beni Archeologici art.10

- nr 018/ 019/ 022 - PZ Regio tratturo Melfi-Castellaneta (**interferenza diretta**)
- nr 023 -PZ Regio tratturello Venosa-Ofanto (**interferenza diretta**)
- sito 1 Finocchiaro, comune di Lavello (D.D.R. 01/10/2014)
- sito 2 Finocchiaro, comune di Lavello (D.D.R. 08/07/2013)
- sito Maddalena o Catacombe (D.M. 21/10/1977)
- sito Tufarello, comune di Venosa (D.M. 12/11/1980)

Beni Monumentali art.10

- Masseria Bosco delle Rose (D.M. del 21/08/1995)
- Masseria Finocchiaro (D.M. del 19/11/1992)
- Masseria Saraceno – Quaranta, ex La Caccia (D.M. del 27/08/1998)
- Masseria Trentangeli, Ex Casino Trentangioli (D.M. del 02/10/1992)
- Stazione ferroviaria di Venosa Maschito (D.S.R. n. 78 del 19/09/2018)



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR, relativa all'area di progetto (ai sensi della lettera c-*quater*, c.8, art. 20 del D. Lgs. 199/2021, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, art. 47, co. 2.1).




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IMPATTI CUMULATIVI

VALUTATO, altresì, che l'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";

CONSIDERATO, inoltre, che dalla cartografia prodotta dalla Società proponente si individuano esclusivamente le categorie di impianti FER (eolici e fotovoltaici) esistenti e autorizzati. Si segnala, altresì, l'analisi svolta da questa Soprintendenza Speciale PNRR (v. figura successiva) in cui vengono valutate, allo stato attuale, anche le categorie di impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto.



Elaborazione cartografica GIS e legenda a cura della SS PNRR

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;



Estratto tav. 21 – *Carta della intervisibilità: Beni monumentali e Beni di interesse archeologico*

Dall'elaborato integrativo denominato (tav 20.1 - *Carta dell'intervisibilità degli aerogeneratori di progetto*) si evincono le seguenti criticità:

- L'impianto eolico di progetto risulta **quasi interamente visibile** dai territori comunali di Venosa, Montemilone, Lavello mentre risulta solo parzialmente visibile dai territori comunali di Melfi, Rapolla, Maschito, Palazzo San Gervasio.

VALUTATO, in riferimento agli **aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati**, così come anche evidenziato negli elaborati di progetto (elaborati dei *fotoinserti* e delle *carte di intervisibilità teorica e*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

teorica cumulata), si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento, in particolare si evincono le seguenti criticità:

- le fotosimulazioni prodotte non contengono, in riferimento agli altri impianti eolici già realizzati ed autorizzati, comprensivi anche del mineolico, le indicazioni su modello ed altezza massima (richieste al punto e) dell'elenco delle integrazioni di ciascun aerogeneratore, e non consentono, di conseguenza, di valutare più puntualmente i rapporti visuali tra le varie tipologie di impianto eolico;
- in alcuni fotogrammi, la scelta del punto di ripresa non è ottimale ed è tale da non consentire una completa percezione degli impianti previsti e/o esistenti (es. punto di scatto dall'area archeologica della SS. Trinità in Venosa) per la presenza di ostacoli intermedi;
- la rappresentazione degli eventuali impianti eolici esistenti e autorizzati, comprensivi di minieolico, riportata nell'elaborato integrativo *Impianti eolici esistenti e autorizzati* non appare esaustiva in quanto non vengono rappresentati e, di conseguenza, nemmeno riportati nei fotoinserti, alcuni impianti eolici di grande generazione in corso di autorizzazione come, ad esempio: ID VIP 5955, ID VIP 5136, ID VIP 5552, ID VIP 6033. La rappresentazione di tali impianti contiene un dato fondamentale, atto a far comprendere un probabile scenario futuro, che, allo stato attuale, poiché ancora in corso di autorizzazione, non può essere previsto a priori ma che certamente mostra gli eventuali importanti impatti che la realizzazione di tutti gli impianti potrebbe provocare sul patrimonio culturale e paesaggistico;

CONSIDERATO che, al netto di quanto evidenziato nel precedente elenco, le fotosimulazioni, delle quali vengono di seguito riportati alcuni stralci, mostrano comunque l'ulteriore aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare in un ambito di area vasta già al limite per presenza di impianti FER.

Peraltro, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica**, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

*

12/07/2023



Punto di vista 02 – Masseria Saraceno-Quaranta (*ante e post operam*)



Punto di vista 04 - Regio tratturo Melfi-Castellaneta, nei pressi della Masseria Treangeli (*ante e post operam*)

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell’11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del **“Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo”** (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Venosa, Montemilone, Lavello** e tutti gli altri comuni limitrofi fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - *di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - *di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;*
- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato *“Distretto di turismo rurale”* e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse *“Aree interne della Regione”*;
- il **“Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022” (PST)**, elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria *“l'Italia del turismo e della cultura”*, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come *“Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale”*, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della **“strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne”** (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre *“filiera”* presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;

- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglanico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;
 - in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all’agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “**paesaggi rurali storici**”:

- l’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillennarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 *bis* stabilisce che “*la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la “**individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** “*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*”;

TENUTO CONTO che il “**Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**”, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l’importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;

- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo tra le prime regioni in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e i dati del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, con riferimento all'**Area Vasta di Indagine**, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 3440 del 23/03/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12164 del 30/03/2022, esaminata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma *web* dell'allora MiTE, nonché quella integrativa pervenuta a seguito della richiesta trasmessa da questo Ministero per il tramite dello stesso MiTE, in ragione della esiguità di lembi di territorio pugliese ricadenti nell'area *buffer* sottoposta a disamina, non ha rilevato elementi di incompatibilità dell'impianto rispetto alla parte di territorio ricadente nei limiti amministrativi



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area";
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella delle Soprintendenze ABAP competenti, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *"la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT);

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020", emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta;

CONSIDERATO altresì che il "Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta agli ultimi posti in Italia nella statistica relativa al consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale dell'allora MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che «la tutela del paesaggio» debba includere «la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR»;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

CONSIDERATO che tale Atto (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;



CONSIDERATO che nello stesso si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante» e, ancora, nel paragrafo 3.5 *Tutela del Paesaggio* «In materia paesaggistica, sarà ritenuto necessario trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società proponente;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la scrivente SS PNRR, con nota prot. n. 1359 del 01/02/2023, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio **contrario** di compatibilità ambientale nell'ambito del presente procedimento;

CONSIDERATO che la **Società proponente** ha presentato osservazioni al parere della Scrivente e che, successivamente, il **MASE** ha richiesto a questa SS PNRR di confermare o apportare eventuali modifiche al parere già espresso;

RILEVATO che il parere formulato dalla SABAP della Basilicata, sulla cui base è stato predisposto il parere di questa Soprintendenza Speciale PNRR e dei Servizi II e III della DG ABAP, risulta viziato da alcuni refusi;

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base dei rilievi mossi dalla Società proponente, solo in parte dalla Scrivente accolti, procedere ad **una revisione** del suddetto parere, prot. n. 1359 del 01/02/2023, **che viene dal presente integralmente sostituito**

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

di compatibilità ambientale ai fini del rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale (di cui all'art.27 del D. Lgs. 152/2006) **per il progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori e relative opere di connessione, per una potenza complessiva di 42,7 MW, da realizzarsi nel Comune di Venosa (PZ), con cabina di consegna da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ), presentato dalla Società Millek S.r.l.**

Supporto Ales S.p.A.
arch. *Ilaria Martella*

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. *Serena Bisogno*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
arch. *Rocco Rosario TRAMUTOLA*

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
E DIRETTORE GENERALE DG ABAP
dott. *Luigi LA ROCCA*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it